Consiglio Regionale della Puglia
N. 20190022040
25/07/2019 15.01
4S0XW0
Sezione Informatica e Tecnica
ENTRATA

REGIONE PUGLIA

ASSESSORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA', LAVORI PUBBLICI, DIFESA DEL SUOLO

L'ASSESSORE

REGIONE PUGLIA
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Lavori Pubblici
Prot. AOO_SP13/24/07/19 n° 7444

Al Presidente del Consiglio Regionale
presidente@pec.consiglio.puglia.it

Al Presidente della Regione
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Consigliere Regionale Damascelli
damascelli.domenico@consiglio.puglia.it

Al Servizio Assemblea Consiglio Regionale
servizio.assemblea@pec.consiglio.puglia.it

OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE N. 1435
"*Procedure di affidamento servizi sostitutivi e integrativi su gomma a rete Trenitalia in Puglia*" – Consigliere Domenico Damascelli – RISCONTRO.

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si riferisce quanto segue.
Con Deliberazione n. 957 del 12 Giugno 2018, la Giunta Regionale ha affidato a Trenitalia S.p.A., ai sensi dell'art. 5, par. 6 del Regolamento (CE) 1370/2007 ed ai sensi dell'art. 4, par. 4 dello stesso Regolamento, il servizio pubblico di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale su rete RFI nella Regione Puglia a decorrere dal 1 Gennaio 2018 per una durata complessiva di 15 anni.
Con la stessa deliberazione è stato altresì approvato lo schema di contratto di servizio e autorizzata per l'intero periodo contrattuale sia la dinamica tariffaria del periodo che la copertura della spesa.
Il procedimento amministrativo di cui sopra era stato avviato sin dal 2016 con la deliberazione n. 2085 del 21 Dicembre attraverso la quale veniva conferito alle strutture, il mandato di adempiere ai preliminari obblighi di pre informazione al mercato di cui all'art. 7 del Regolamento 1370/2007, cosa avvenuta con avviso GU/S S249-24/12/2016-459192-2016-IT.
Nel predetto avviso, alla sez. II.1.5 "Informazione sui subappalti", veniva indicata l'ammissibilità del "*subappalto nella percentuale massima del 20% del valore dell'appalto, nei rispetto dei limiti stabiliti dalla legge regionale n. 18/2002 art. 17, dei soli servizi automobilistici sostitutivi dei*

Via Gentile ,52 - 70125 Bari – Tel.540 6367 Fax 080 5405614
mail: assessore.mobilita@regione.puglia.it; pec: giannini.giovanni@pec.consiglio.puglia.it;

*servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i **servizi di carattere temporaneo** resi necessari dalla provvisoria interruzione delle rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore, nonché dei servizi integrativi dei servizi ferroviari, intendendosi per tali, i soli servizi a carattere temporaneo resi necessari da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato*".

A riguardo il Regolamento 1370/2007 al considerando (19) stabilisce che la selezione di un subappaltatore da parte dell'autorità competente o del suo operatore interno dovrebbe essere effettuata in conformità alla normativa comunitaria; previsione, in linea con quanto stabilito nella comunicazione interpretativa della commissione (2014/C92/01) sullo stesso regolamento dove, al par. 2.3.5, nell'evidenziare che l'eccezione prevista per i servizi ferroviari alla regola generale della gara debba essere interpretata in via restrittiva, stabilisce che "*servizi sostitutivi di quello ferroviario operati, ad esempio, con autobus, che possono essere richiesti per contratto all'operatore di servizio pubblico in caso di perturbazione della rete ferroviaria, non possono essere considerati servizi di trasporto ferroviario e, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6. E' pertanto necessario subappaltare tali servizi sostitutivi a mezzo autobus conformemente alla pertinente legislazione sugli appalti pubblici*".

Su questo punto la Società Trenitalia attraverso la propria collegata infragruppo Busitalia Srl., nel rispetto del codice dei contratti (art. 7 D.L. 50/2016) e del succitato regolamento ha proceduto alla scelta dei propri contraenti **con gara pubblica**, trovando nel consorzio COTRAP, promotore oggi di un ricorso amministrativo contro la regione, il soggetto contraente.

La legislazione nazionale, con il Decreto legge 18 Ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'art. 34 octies rubricato "Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale" ha previsto che l'affidamento dei suddetti servizi avvenga nel rispetto dei principi di concorrenza, economicità e di efficienza laddove effettuati in maniera "**stabile e continuativa**" tramite modalità automobilistica.

Via Gentile ,52 - 70125 Bari – Tel.540 6367 Fax 080 5405614
mail: assessore.mobilita@regione.puglia.it; pec: giannini.giovanni@pec.consiglio.puglia.it;

Dette disposizioni non si applicano ai seguenti servizi automobilistici:

a. "servizi sostitutivi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;
b. "servizi integrativi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.

In ossequio a quanto sopra richiamato, lo schema di contratto di servizio approvato con la deliberazione 957 del 12 giugno 2018, che nel punto 4 delle premesse si ispira sia al Regolamento 1370/2007 (secondo allinea) che al DL 179/2012 (quinto allinea), prevede ai commi 7 e 8 dell'articolo 5 "Disciplina delle prestazioni" il rispetto di questa previsione, con l'obbligo per la Regione di comunicare a Trenitalia la cessazione di tali servizi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi **e, comunque, con previsione di decorrenza dal cambio orario di dicembre.**

Infatti con il cambio orario dello scorso dicembre 2018 gli iniziali 1.900.000 bus.Km sostitutivi sono già diventati ad oggi circa 1.400.000 e con il prossimo cambio orario 2019 diventeranno inferiori al 1.000.000 di bus.km, tanto al fine di dimostrare, al consigliere Damascelli, il carattere temporaneo dei servizi stessi, necessari a sopperire alla provvisoria interruzione della rete ferroviaria sulle linee, quali ad esempio: la (Foggia) Rocchetta – Gioia – Spinazzola, provvisoriamente interrotta al traffico dal gestore della rete RFI, con limitazioni infrastrutturali non compatibili con le esigenze commerciali (Rif. Prospetto informativo di Rete: PIRweb 2018_All.to 3bis) e la linea "Barletta – Spinazzola" per l'imposizione del gestore RFI di riduzione dei turni di presenziamento da parte del Dirigente Unico vista l'esistenza di tecnologia obsoleta per linea a binario unico.

Chiarita la natura dei servizi automobilistici erogati da Trenitalia, sottolineo, a carattere **TEMPORANEO**, il dato concernente il Prezzo Km praticato, richiesto da Damascelli, non è materialmente nella

Via Gentile ,52 - 70125 Bari – Tel.540 6367 Fax 080 5405614
mail: assessore.mobilita@regione.puglia.it; pec: giannini.giovanni@pec.consiglio.puglia.it;

disponibilità della Regione, dovendo lo stesso essere desunto e calcolato sulla base dei macro-dati aggregati contenuti nel piano economico finanziario (il "**PEF**"), accluso al Contratto di Servizio, calcolo, peraltro, non agevole, poiché gli importi inseriti nel PEF hanno natura di stima, per così dire, "*dinamica*", essendo collegati al totale dei chilometri oggetto dei Servizi, che risulta variabile, nel corso del tempo, in funzione del processo di conversione e/o di efficientamento in servizi ferroviari.
Di conseguenza, l'ostensione del dato oggetto di Richiesta presupporrebbe un'attività di elaborazione del PEF da parte della Regione, onde estrapolare - peraltro, solo sotto forma di stima - il valore del Prezzo Km praticato.
Il PEF, è costruito in modo da riconoscere all'impresa ferroviaria un corrispettivo che NON ECCEDE l'importo corrispondente all'effetto finanziario netto equivalente alla somma delle incidenze positive o negative, dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell'operatore di servizio pubblico; dunque, 'affidamento a Trenitalia non HA DETERMINATO NESSUN COSTO SUPERIORE PER LE CASSE REGIONALI!
Da sottolineare che il consorzio "Cotrap" ha promosso ricorso al TAR per ottenere dagli uffici la stessa informazione. Il ricorso è stato rigettato con sentenza del TAR n. 00385/2019 e tutt'ora pende per l'appello proposto dal soccombente in primo grado dinanzi al Consiglio di Stato.

Cordiali saluti

Avv. Giovanni Giannini

Via Gentile ,52 - 70125 Bari – Tel.540 6367 Fax 080 5405614
mail: assessore.mobilita@regione.puglia.it; pec: giannini.giovanni@pec.consiglio.puglia.it;